



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

ORDINANZA n. 511 del 06/09/2019

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (DECRETO LEGGE 6 GIUGNO 2012 N.74 CONVERTITO IN LEGGE N.122 DEL 1° AGOSTO 2012) – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE INERENTI LA RICOSTRUZIONE PRIVATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ORDINANZE COMMISSARIALI NN.13, 15 E 16 CON RIFERIMENTO ALLE PROROGHE DI FINE LAVORI E TERMINI DI RENDICONTAZIONE PER GLI INTERVENTI ASSOGGETTATI ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO.

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione", nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, D.L. n. 74/2012).

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 4 dicembre 2017, n.172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

VISTE le proprie precedenti Ordinanze commissariali:

- n.13 del 20 febbraio 2013 "*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*" e ss.mm.ii.;
- n.14 del 20 febbraio 2013 "*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n.13 del 20 Febbraio 2013*";
- n.15 del 20 febbraio 2013 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*" e ss.mm.ii.;
- n.16 del 20 febbraio 2013 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*" e ss.mm.ii.;
- n.232 del 8 Luglio 2016 "*Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii – Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N).*";
- n.301 del 24 marzo 2017 "*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'Ordinanza Commissariale n.13 – Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*" con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n.312 del 27 Aprile 2017 "*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 e 16 e loro successive modifiche.*" con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le Ordinanze n 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- n.381 del 16 aprile 2018 "*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*", con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n.392 del 7 giugno 2018, "*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. – Primo provvedimento*", con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;

- n.398 del 27 giugno 2018 “Ordinanza 7 giugno 2018, n.392 “*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. – Primo provvedimento» - Rettifica.*”;
- n.427 del 9 ottobre 2018, “*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – Terzo provvedimento*” con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato – in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n.441 del 7 novembre 2018 “*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria – Quarto provvedimento*” con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge al DL 95/2012 nel Decreto Genova;
- n.450 del 10 dicembre 2018, “*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria – Quinto provvedimento*” con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi – entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato – in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa un brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 13, così come modificata e integrata dall'Ordinanza n. 381, stabilisce:

all'articolo 5 comma 6:

“6.Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi di tutti gli altri settori, ad esclusione dei sopracitati Agricoltura e Agroindustria, devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai SII competenti per settore, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva

domanda debitamente motivata del beneficiario.”;

agli articoli 14, comma 4, e 15, comma 3:

“I suddetti termini possono essere prorogati dai SII competenti per settore, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.”.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n.392 integrata con l'Ordinanza n.398 stabilisce esclusivamente per i soggetti appartenenti al settore Agricoltura e Agroindustria delle Ordinanze nn. 13, 15 e 16:

“8. tutti gli interventi soggetti ad Aiuti di Stato dovranno in ogni caso essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2019. Tale termine può essere prorogato dai Responsabili del Procedimento competenti, per un periodo non superiore ai 6 mesi, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario; decorso ulteriormente tale termine aggiuntivo il contributo decade integralmente.”.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n.427 all'articolo 5 *“Completamento degli Interventi”* stabilisce per i soggetti appartenenti al settore Agricoltura e Agroindustria delle Ordinanze nn.13, 15 e 16 individuati in allegato alla stessa ordinanza ed aderenti alla procedura speciale avviata con l'Ordinanza n.392 e s.m.i. che:

“1. Gli interventi assoggettati alle procedure d'urgenza di cui alla presente Ordinanza che alla data del 31 dicembre 2019 non risultassero interamente conclusi e rendicontati, saranno soggetti ad automatica decadenza del contributo concesso per il ristoro dei danni. In tale evenienza il soggetto responsabile del procedimento - od in subordine il Commissario Delegato - procederà alle conseguenti attività di accertamento e di recupero delle somme concesse, maggiorate degli interessi legali maturati.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato dal soggetto responsabile del procedimento, per una sola volta e per non più di sei mesi, previa richiesta motivata dei beneficiari interessati.

3. Nel caso in cui si verifichi una sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da una o più Autorità competenti, il periodo di sospensione è accertato dal soggetto responsabile del procedimento e non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.”.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 15, così come modificata dalle Ordinanze n. 312 e 381, stabilisce all'articolo 2 comma 5-bis:

“5-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018; per gli altri settori gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019. Per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria), gli interventi devono inoltre essere rendicontati entro il 31 luglio 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni. I suddetti termini possono essere prorogati dai Responsabili del Procedimento competenti, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.”.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 16, così come modificata dalle Ordinanze n. 312 e 381, stabilisce all'articolo 2 comma 10-bis che:

"10-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018; per gli altri settori gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019. Per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria), gli interventi devono inoltre essere rendicontati entro il 31 luglio 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni. I suddetti termini possono essere prorogati dai Responsabili del Procedimento competenti, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario."

RITENUTO pertanto opportuno, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato e finanziati ai sensi delle Ordinanze nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i., modificare ed integrare, al fine di allinearli e renderli omogenei, i termini di fine lavori e di successiva rendicontazione degli interventi, secondo i seguenti criteri:

- confermare il termine ultimo di fine lavori al 31 dicembre 2019, stabilendo una possibilità di deroga di tale termine per un massimo 9 mesi, da parte del soggetto responsabile del procedimento (S.I.I. ovvero Amministrazione comunale) su istanza motivata del beneficiario da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2019;
- individuare un termine unico per la successiva presentazione della rendicontazione della spesa a saldo, per gli interventi ai sensi dell'Ordinanza n. 13, in massimo 120 giorni dopo il termine di fine lavori, in analogia con quanto stabilito nelle Ordinanze nn. 15 e 16.

RITENUTO altresì opportuno integrare, nelle Ordinanze n. 13, 15 e 16 e loro s.m.i., la procedura speciale adottata per il settore Agricoltura e Agroindustria con le Ordinanze n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i., così da individuare termini omogenei per tutti i settori secondo i criteri sopra stabiliti.

RITENUTO infine opportuno adeguare ai medesimi termini omogenei anche gli interventi approvati dall'Ordinanza n. 301, che abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura ed agroindustria di cui alle Ordinanze 392, 398 e 427 e loro s.m.i..

CONSIDERATO il parere favorevole all'adozione del presente atto, espresso dal Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci nella seduta del 7 Agosto 2019.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la sostituzione integrale del comma 6° dell'Articolo n.5 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i. con il seguente:

"6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'Ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'Ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente per settore, per un massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.";

2. la sostituzione integrale del comma 4° dell'articolo n.14 e del comma 3° dell'articolo n.15 dell'Ordinanza n.13 e s.m.i. con il seguente:

"I suddetti termini possono essere prorogati dal S.I.I. competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 6";

3. che dopo il comma 7° dell'articolo 14 e dopo il comma 3° dell'articolo 15 dell'Ordinanza n.13 e s.m.i. sia aggiunto con rispettiva numerazione 8. e 4. il seguente comma:

"La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.";

4. la sostituzione integrale del comma 5-bis dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 15 e s.m.i. con il seguente:

"5-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'Ordinanze n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'Ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai soggetti responsabili del procedimento per massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.";

5. la sostituzione integrale del comma 10-bis dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. con il seguente:

"10-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'Ordinanza n. 392 e s.m.i e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'Ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai soggetti responsabili del procedimento per massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019."

6. di abrogare l'articolo n.5 dell'Ordinanza 9 ottobre 2018 n. 427 e sue s.m.i.;

7. che, per gli interventi individuati nell'allegato all'Ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'Ordinanza n.301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle Ordinanze nn.392, 398 e 427 e loro s.m.i., valgano le specifiche disposizioni in merito al termine dei lavori di cui alle rispettive Ordinanze nn.13, 15 e 16, così come modificate dal presente atto;

8. di trasmettere il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria per l'Ordinanza n.13 e s.m.i e alle Amministrazioni Comunali che, ai sensi delle Ordinanze n.15 e s.m.i. e n.16 e s.m.i., abbiano interventi non ancora conclusi, affinché ne diano comunicazione ai beneficiari;

9. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Attilio Fontana